



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 giugno 2014 (20.06)
(OR. en)**

10974/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0070 (NLE)**

PECHE 315

NOTA

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 39, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione si adoperi per adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili e a tal fine sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, per promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali, a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche e a eliminare gradualmente i rigetti in mare. Il regolamento prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi nella condotta delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

¹ Cfr. doc. 7569/14 PECHE 128 + ADD1 - COM(2014) 135 final.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (3) Con decisione del Consiglio del 9 giugno 1986³ la Comunità europea ha aderito alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (la convenzione ICCAT), che ha istituito la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). L'ICCAT è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione e a prendere misure atte a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca se queste devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
- (5) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse di pesca nella zona della convenzione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati statistici e biologici e delle altre informazioni presentate prima o durante la riunione annuale (incluse le riunioni straordinarie) dell'ICCAT, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nella riunione annuale (incluse le riunioni straordinarie) dell'ICCAT, quando quest'ultima deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nella riunione annuale (incluse le riunioni straordinarie) dell'ICCAT è effettuata in conformità all'allegato II della presente decisione.

³ GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale (incluse le riunioni straordinarie) dell'ICCAT del 2019.

Articolo 4

La presente decisione sostituisce la decisione 14863/08 del Consiglio del 10 novembre 2008 e la decisione 16466/1/10 Rev 1 del Consiglio del 18 novembre 2010.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

Posizione dell'Unione nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

1. PRINCIPI

Nell'ambito dell'ICCAT, l'Unione:

- a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nella politica comune della pesca, in particolare attraverso l'approccio precauzionale e gli obiettivi relativi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi agli obiettivi della convenzione ICCAT;
- c) garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, nonché dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) promuove la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, delle convenzioni marittime regionali nella stessa regione;
- e) persegue una sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, ecc.;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;

- g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca⁴;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nell'ambito della zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme delle raccomandazioni.

2. ORIENTAMENTI

2.1. L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'ICCAT:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o limitazioni dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive regolamentate dall'ICCAT, intese a ricondurre o a mantenere il conseguimento, entro il 2015, se possibile e, progressivamente al più tardi entro il 2020, del rendimento massimo sostenibile. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito dell'ICCAT;
- d) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini, comprese misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, anche di specie ecologicamente importanti, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

⁴ Cfr. doc. 7086/12 PECHE 66.

- e) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di ottenere pinne di squalo e ad imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
 - f) definizione di approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nell'Oceano Atlantico e nella pesca del tonno;
 - g) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari dell'ICCAT;
- 2.2 Inoltre, per quanto riguarda il tonno rosso, l'Unione europea continua a sostenere il piano di ricostituzione dello stock di tonno rosso orientale tenendo conto degli ultimi pareri scientifici e si basa su tale esperienza per promuovere, in modo coerente, analoghe strategie efficaci per il tonno rosso occidentale.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare alla riunione annuale (incluse le riunioni straordinarie) della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

Prima di ogni riunione annuale (incluse le riunioni straordinarie) dell'ICCAT vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale dell'ICCAT, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.